

**Schema di Contratto di Servizio per la
Gestione del Servizio di Igiene Urbana fra il
Consiglio di Bacino Verona Nord e ____ nel
territorio dei Comuni del bacino di
competenza**

<i>Articolo 0. Premesse</i>	5
<i>Articolo 1. Definizioni</i>	5
<i>Articolo 2. Oggetto e finalità</i>	7
<i>Articolo 3. Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato</i>	8
<i>Articolo 4. Perimetro del Servizio affidato</i>	8
<i>Articolo 5. Durata dell'affidamento</i>	10
Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	10
<i>Articolo 6. Corrispettivo contrattuale</i>	10
<i>Articolo 7. Aggiornamento del corrispettivo contrattuale</i>	11
<i>Articolo 8. Piano Economico Finanziario di Affidamento e Piano Economico di congruità dei servizi a regime</i> 12	
<i>Articolo 9. Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento</i>	13
<i>Articolo 10. Istanza di riequilibrio economico-finanziari</i>	13
<i>Articolo 11. Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario</i>	14
Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	15
<i>Articolo 13. Obblighi in materia di qualità, trasparenza e sostenibilità</i>	15
Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	15
<i>Articolo 14. Ulteriori obblighi del Consiglio di Bacino</i>	15
<i>Articolo 15. Ulteriori obblighi del Gestore</i>	16
<i>Articolo 16. Concessione in uso di beni comunali</i>	18
<i>Articolo 17. Convenzioni con i consorzi di filiera attuative dell'accordo quadro nazionale ANCI-CONAI</i> 18	
Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	19
<i>Articolo 18. Obblighi del Gestore</i>	19
<i>Articolo 19. Programma di controlli</i>	19
<i>Articolo 20. Modalità di esecuzione delle attività di controllo</i>	20
Titolo VI PENALI E SANZIONI	20
<i>Articolo 21. Penali</i>	20
<i>Articolo 22. Sanzioni</i>	20
<i>Articolo 23. Condizioni di risoluzione e recesso</i>	20
Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO	21
<i>Articolo 24. Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente</i>	21
<i>Articolo 25. Trattamento del personale</i>	22
<i>Articolo 26. Garanzie</i>	23
<i>Articolo 27. Assicurazioni</i>	23
<i>Articolo 28. Modalità di aggiornamento e modifica del contratto</i>	23
<i>Articolo 29. Spese contrattuali</i>	23
<i>Articolo 30. Foro Competente</i>	24
<i>Articolo 31. Allegati</i>	24

Tra

Il Consiglio di Bacino Verona Nord [•], con sede legale in Villafranca di Verona (VR), Corso Garibaldi, n. 24, 37069, cod. fiscale e p. iva n. 04380810236, in persona del [•], che interviene nel presente atto in forza dei poteri attribuiti [•] di seguito, per brevità, anche **“Ente”** o **“Ente concedente”** o **“ETC”** o **“Consiglio di Bacino”**

e

[•], con sede legale in [•] ([•]) Via [•] n. [•], cod. fiscale e p. iva n. [•] nella persona del suo legale rappresentante [•] nato a [•] il [•] domiciliato per la carica presso la sede di [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza del vigente statuto, di seguito, per brevità, anche **“Gestore”** o **“_____”**,

Detti Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto pubblico informatico con il quale formalizzano i seguenti accordi.

PREMESSA

1. La Regione Veneto con la Legge Regionale n. 52 del 31.12.2012 recante **“Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)”**, ha approvato il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
2. L'art. 3, comma 6 della legge regionale n. 52/2012 stabilisce che i Consigli di Bacino, enti che riuniscono i Comuni ricadenti nei bacini territoriali di cui sopra, subentrano nelle funzioni già di competenza delle Autorità di Ambito istituite ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2000 e successive modificazioni;
3. Con atto di costituzione n. di rep. 2846, tutti i 58 Comuni ricadenti nel bacino territoriale del **“Consiglio di Bacino Verona Nord”** hanno sottoscritto la convenzione tipo costituendo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 52/2012 e s.m.i., un consiglio di bacino denominato **“Consiglio di Bacino VERONA NORD”**, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo;
4. Attualmente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per il Consiglio di Bacino Verona Nord, aggiudicato con gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea, è svolto da SERIT SRL, in RTI con AMIA Verona SPA e disciplinato da un Accordo quadro;

5. Con determina del Direttore Generale n. 63 del 26.07.2024 il Consiglio di Bacino Verona Nord ha proceduto con l'eterointegrazione dell'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di cui sopra mediante Addendum contrattuale recante le modifiche derivanti dalla Delibera ARERA 385/2023/R/RIF;
6. La durata del contratto tra Consiglio di Bacino Verona Nord e dall'RTI SERIT Srl/AMIA Verona SpA è di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal giorno 1 (uno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro) con possibilità di 3 (tre) rinnovi della durata di 6 (sei) mesi ciascuno con l'espressa previsione negli atti di gara della possibilità di subentro da parte del nuovo soggetto "in house", se costituito, durante il suddetto regime di proroga;
7. Negli anni, il Consiglio di bacino Verona Nord ha posto in essere un percorso deliberativo finalizzato alla gestione in house con costituzione di una nuova società del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
8. Con delibera n. 12 del 31.07.2023 l'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord si è espressa favorevolmente sugli Schemi di Statuto e Convenzione di una Newco unitamente ad una bozza di tabella delle quote di partecipazione e suddivisione del territorio d'ambito del Consiglio di Bacino Verona Nord in Aree di rappresentatività ai fini di un eventuale esercizio del controllo analogo congiunto;
9. Con delibera n. 7 del 10.04.2025 l'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord ha approvato i contenuti del Piano Industriale (anni 2026-2040) contenente la Relazione Tecnica e il Piano Economico-Finanziario di Affidamento asseverato per la gestione integrata dei rifiuti urbani presentati dal Comitato di Bacino;
10. ai sensi dell'art. 14 e dell'Art. 17 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante **"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"** ("D.lgs. 201/2022") il Consiglio di Bacino Verona Nord ha dato conto degli esiti della valutazione di cui al comma 2 dell'art. 14 e dell'Art. 17 comma 2 in un'apposita relazione redatta secondo gli schemi tipoelaborati congiuntamente dall'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
11. Con Delibera n. _ del __.__.__ l'Assemblea del Consiglio di Bacino ha inoltre approvato la relazione prevista dall'Art. 14 e dall'Art. 17 del D. Lgs. 201/2022 di cui al punto precedente ai fini dell'affidamento in house providing dei servizi oggetto del presente contratto nonché lo schema di contratto ai fini dell'affidamento;
12. Previa deliberazione dei 58 Comuni soci della costituenda società e rientranti nel bacino di affidamento oggetto del presente contratto, con Atto del Notaio ___ del ___ rep. N. ___ è stata costituita la società ____, P. IVA e codice fiscale ____, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Verona al n. ____, avente quali soci i 58 Comuni ricadenti nel bacino di affidamento di competenza del Consiglio di Bacino Verona Nord avente i requisiti di cui all'Art. 16 del D. Lgs. 175/2016 ai fini dell'affidamento in house providing.
13. con Deliberazione n. 443/2019/R/RIF e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ("**ARERA**") ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti ("**MTR**") per il primo periodo regolatorio, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
14. con Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, integrata e modificata dalla

- deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante “Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative, ARERA ha approvato il MTR (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio;
15. In data 18 gennaio 2022, con Deliberazione n. 15/2022/R/RIF, ARERA ha approvato il “**Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani**” (“TQRIF”).
16. In data 3 agosto 2023, con Deliberazione n. 385/2023/R/RIF (Delibera 385), ARERA ha approvato lo “**Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani**” (“Schema tipo”) prevedendo che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo Schema tipo entro 30 (trenta) giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.
17. Preso atto che lo Schema tipo “*fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l’autonomia contrattuale dell’Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all’uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l’altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità*”

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 0. Premesse

- 0.1 Le Premesse e gli atti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte essenziale e integrante del presente Contratto, hanno valenza di patto e ne orientano l’interpretazione. Le Parti le ratificano quindi ad ogni effetto di legge.
- 0.2 Le disposizioni che seguono rappresentano il Contratto di servizio reso conforme al TQRIF e allo Schema tipo.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Definizioni

- 1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel Contratto di Servizio, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“**Autorità**”) *ratione temporis* vigente e ogni altra definizione contenuta in questo atto, tra le quali le seguenti:

- **Carta della qualità** indica il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- **Consiglio di Bacino** indica il Consiglio di Bacino Verona Nord, quale Ente affidante e fruitore del Servizio.
- **Corrispettivo tariffario del Gestore** indica il corrispettivo annuale validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord, spettante al Gestore per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di servizio, così come definito al successivo art. 6.
- **Decreto di riordino dei servizi pubblici locali:** il D. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” e successive modifiche e integrazioni.
- **Decreto ambiente** indica il D.lgs. 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni.
- **Disciplinare tecnico o Disciplinare** indica il Disciplinare tecnico allegati al Contratto di servizio, riportanti le specifiche operative e le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio.
- **Equilibrio economico finanziario o equilibrio della gestione** indica l'equilibrio economico finanziario dell'affidamento, come risultante dal PEFA.
- **Ente territorialmente competente (“ETC”),** indica l'Autorità gestione integrata rifiuti urbani per 58 Comuni della Provincia di Verona (“**Consiglio di Bacino Verona Nord**”) istituita ai sensi del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138.
- **Gestore** indica [·], soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono ai sensi dell'art. 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante “Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”.
- **Gestore uscente** indica la società o l'Ente locale che, in forza delle pertinenti previsioni normative e dell'affidamento del servizio, decadono dalla prerogativa di gestire il Servizio in favore del Gestore.
- **Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR”)** è l'Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, come successivamente modificato e integrato.
- **Parti** indica l'Ente affidante (Consiglio di Bacino Verona Nord) e il Gestore (_____), che sottoscrivono il Contratto di servizio e ogni suo atto aggiuntivo.

- **Piano d'ambito ("PdA")** indica il Piano d'ambito ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- **Piano economico finanziario di affidamento ("PEFA")** indica il piano economico finanziario di affidamento.
- **Piano Industriale ("P.I.")** indica il piano industriale comprensivo del piano economico e finanziario per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Bacino di Verona Nord approvato con Delibera Assemblea Consiglio di Bacino n. 7 del 10.04.2025.
- **Servizio** indica il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ex art. 1 del MTR-2, affidato al Gestore e disciplinato ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, ossia (in via indicativa e non esaustiva) l'insieme delle seguenti attività: raccolta e trasporto; trattamento e smaltimento; trattamento e recupero; spazzamento e lavaggio strade; gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
- **TQRIF** indica i provvedimenti di Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui alla deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/Rif e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2. Oggetto e finalità

- 2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Consiglio di Bacino si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati compresi i Comuni del bacino interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica, come meglio esplicitato nel disciplinare allegato al presente contratto
 - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
 - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.
- 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Art. 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Consiglio di Bacino in attuazione della normativa vigente;
 - b) realizzare gli obiettivi previsti dal Consiglio di Bacino e tutte le attività necessarie a

- garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'ETC tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3. Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

- 3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello *in house providig*, in adempimento alla Delibera del Consiglio di Bacino n. ____ del _____. nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
- 3.2 Nella gestione del Servizio, il Gestore è tenuto, in via esemplificativa ma non esaustiva, ad adempiere ai seguenti obblighi:
 - a) rispettare le previsioni/indicazioni del Contratto di servizio e del Disciplinare tecnico, compatibilmente con la disciplina normativa e regolatoria sopravvenuta;
 - b) mantenere i requisiti del regime di affidamento *in house providing*, anche ove la normativa applicabile dovesse subire modifiche nel corso della durata del presente contratto;
 - c) rispettare i vigenti strumenti di pianificazione e regolazione, adeguandosi a tutte le successive modificazioni dei predetti atti;
 - d) rispettare la Carta della qualità del servizio;
 - e) osservare tutte le direttive di indirizzo e di controllo che potranno essere adottate da Consiglio di Bacino Verona Nord in ragione della sua attività istituzionale.

Articolo 4. Perimetro del Servizio affidato

- 4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dal servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ex art. 1 del MTR-2, ossia (in via indicativa e non esaustiva) l'insieme delle seguenti attività: raccolta e trasporto; trattamento e smaltimento; trattamento e recupero; spazzamento e lavaggio strade; gestione tariffe e rapporto con gli utenti, secondo le modalità e le specificazioni contenute nel Disciplinare e nel Piano industriale allegati al presente contratto.
- 4.2 Il Servizio dovrà essere gestito dal Gestore conformemente alla regolazione di ARERA *ratione temporis* vigente, al presente contratto e ai suoi allegati, nonché alle previsioni di cui al Piano industriale allegato al presente contratto, che costituisce presupposto giustificativo dell'affidamento *in house*.
- 4.3 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel territorio dei 58 Comuni ricadenti nel bacino territoriale di competenza del Consiglio di Bacino di cui all'Allegato ____ al presente contratto.
- 4.4 Il Disciplinare tecnico allegato al presente Contratto di servizio individua le modalità operative di espletamento dei singoli servizi affidati, il sistema di monitoraggio e rendicontazione e le modalità con cui le parti potranno procedere ad una modifica

temporanea o permanente delle modalità di espletamento dei servizi e/o del perimetro di affidamento.

- 4.5 Il Consiglio di Bacino potrà individuare, anche in tempi successivi alla sottoscrizione del presente contratto, ulteriori attività con integrazione del Disciplinare tecnico.
- 4.6 Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa e dalla regolazione tempo per tempo vigenti saranno declinate, anche tramite modifiche alle previsioni del presente contratto, le modalità di erogazione del Servizio più coerenti con le esigenze di interesse pubblico, di efficienza economica, nonché con gli obblighi e gli obiettivi posti dalla regolazione ARERA in materia di trasparenza del Servizio, di incentivi all'efficienza, qualità ed efficacia della raccolta, così come di ogni altra prescrizione regolatoria sopravvenuta e tempo per tempo vigente.
- 4.7 Il Gestore può stipulare contratti con utenze non domestiche per la gestione di rifiuti, esterni al perimetro del Contratto di servizio nel rispetto dei limiti massimi di fatturato previsti dalla normativa *ratione temporis* vigente in materia di *in house providing*.
- 4.8 Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 202, comma 5 del Decreto ambiente, su richiesta del Consiglio di Bacino Verona Nord o di altra autorità competente - laddove ciò risulti compatibile con la normativa tempo per tempo vigente - potrà eseguire lavori strumentali sempreché previsti dalla Pianificazione d'Ambito vigente, che siano divenuti necessari a seguito di esigenze di interesse pubblico sopravvenute e/o di provvedimenti normativi e/o regolamentari. Alla realizzazione dei lavori strumentali il Gestore potrà procedere direttamente, se in possesso delle qualificazioni necessarie, o affidarne la realizzazione a terzi in forza di procedure ad evidenza pubblica o comunque rispettose delle disposizioni di legge in vigore.
- 4.9 Il costo dei lavori strumentali sarà considerato ai fini dell'equilibrio della gestione ai sensi dei successivi Articoli 6 e seguenti.
- 4.10 Il Gestore provvede alla predisposizione della progettazione necessaria per legge alla realizzazione dei lavori strumentali. La progettazione predisposta dal Gestore sarà inviata alle autorità competenti e al Consiglio di Bacino per la relativa approvazione, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Bacino di introdurre procedure approvative che coinvolgano uno o più Comuni del bacino.
- 4.11 Il Gestore può proporre al Consiglio di Bacino Verona Nord la realizzazione di impianti e/o opere non previsti nel Piano d'ambito e nel Piano Industriale ma complementari alla pianificazione, che permettano una riduzione del corrispettivo tariffario del Gestore. Il Consiglio di Bacino previo parere del Comune interessato alle opere, si riserva la facoltà di accettare la proposta del Gestore: in quest'ultimo caso, si applicano i precedenti commi.
- 4.12 Inoltre, anche ai sensi di quanto previsto dal Piano Industriale, il gestore può aderire ad accordi con altri operatori a livello provinciale ai fini della realizzazione o dell'utilizzo di impianti e/o opere funzionali al servizio. In tali casi, il gestore trasmette al Consiglio di Bacino lo schema di accordo da stipularsi al Consiglio di Bacino ai fini della sua approvazione. E' fatto divieto al gestore di stipulare tali accordi in assenza della previa approvazione del Consiglio d'Ambito o secondo atti difformi a quanto approvato dal Consiglio di Bacino.

Articolo 5. Durata dell'affidamento

- 5.1 Il presente contratto ha durata di **15 anni (180 mesi)** con decorrenza dal [•] e termina in **data** [•].
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento del numero di utenze servite, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/2011;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento per garantire la continuità dei servizi;
 - c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti e dall'ETC.
- 5.3 Durante il periodo di validità del contratto, il Consiglio di Bacino si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi, in coerenza con quanto previsto dal Disciplinare.
- 5.4 Alla scadenza naturale o in caso di cessazione anticipata del Contratto di servizio per qualsiasi causa e ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006 e qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente territorialmente competente, il Gestore – per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di individuazione del nuovo gestore - è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione della gestione del Servizio e, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni disciplinati nel Contratto di servizio e fino al subentro nell'esercizio da parte del nuovo gestore. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nel Contratto di servizio (fatto salvo il diritto al riequilibrio economico finanziario, sussistendo i presupposti dell'art. 10 del presente Contratto di servizio) potrà essere preteso da parte del Gestore in ordine alla prosecuzione della gestione del Servizio.
- 5.5 Il Consiglio di Bacino Verona Nord si obbliga ad avviare le procedure di affidamento almeno due anni prima della data di scadenza del Contratto di servizio o, in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa, almeno sei mesi prima che la cessazione sia efficace (ove ciò sia possibile).

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6. Corrispettivo contrattuale

- 6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività

che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario (MTR) pro tempore vigente, come approvato dall'ETC e come indicato nell'allegato Piano Economico Finanziario di Affidamento. Eventuali detrazioni e/o riduzioni del corrispettivo effettuate dal Comune in sede di approvazione delle proprie pertinenti deliberazioni non incidono sulla determinazione dei corrispettivi spettanti al Gestore, salvo accordo tra le Parti.

- 6.2 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del metodo tariffario sono considerate come valori massimi. Il Gestore potrà, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi.
- 6.3 Il piano economico e finanziario funzionale alla definizione dei corrispettivi di cui al precedente comma 6.1. è validato dal Consiglio di Bacino e approvato dall'ARERA. Eventuali ulteriori riduzioni effettuate dai singoli Comuni in sede di approvazione del PEF per il proprio bacino tariffario non incidono sulla valorizzazione dei corrispettivi spettanti al Gestore.
- 6.4 In caso di TARI tributo, il corrispettivo contrattuale annuale indicato nel PEF è fatturato dal Gestore ai singoli Comuni del Bacino in rate mensili di pari importo. Il pagamento delle fatture è effettuato dai singoli Comuni a 30 giorni data fattura, previa attestazione di regolare esecuzione a cura del RUP nominato dal Consiglio di Bacino ai sensi della normativa vigente. Ove il Consiglio di Bacino, per quanto di sua competenza, rilevi inadempienze o ulteriori accadimenti che dovessero comportare la riduzione, la sospensione o l'interruzione dei pagamenti, ne dà immediata notizia al Comune che potrà richiedere al Gestore ulteriori informazioni in merito. Parimenti, in caso di ritardato o mancato pagamento da parte di uno dei Comuni del Bacino, il Gestore ne fornirà immediata comunicazione al Consiglio di Bacino che si farà parte attiva per la risoluzione dell'inadempienza dell'Ente. In casi di accertata inerzia dei Comuni, il gestore potrà applicare gli interessi legali sui corrispettivi non riconosciuti. Ai sensi dell'Art. 3bis del D.L. 138/2011 e del D. Lgs. 201/2022 in merito alla competenza degli Enti di governo, gli atti del Consiglio di Bacino costituiscono vincolo per i Comuni ai fini del pagamento del corrispettivo.

In caso di tariffa corrispettivo, Il Gestore provvederà a fatturare il corrispettivo definito ai sensi dei precedenti commi agli utenti del servizio secondo le tariffe definite tramite atto del soggetto competente all'approvazione delle stesse, che alla data di firma del presente contratto risulta essere il Consiglio di Bacino. In tal senso, il Gestore si impegna, per quanto di propria competenza, all'introduzione dei sistemi di tariffazione puntuale secondo quanto previsto nel Piano industriale

- 6.5 Le Parti si danno reciprocamente atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore validato dall'ETC in funzione degli atti di regolazione ARERA pro-tempo vigente.

Articolo 7. Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

- 7.1 Il Consiglio di Bacino garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e il corrispettivo determinato in funzione dell'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente come validato dall'ETC, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente. Rimane di competenza dell'ETC la definizione dei parametri previsti dal MTR pro tempo vigente.
- 7.2 Il Consiglio di Bacino definisce gli aggiornamenti al PEF e al corrispettivo contrattuale di cui sopra sulla base del PEF proposto dal Gestore, il quale si impegna a collaborare con il Consiglio di Bacino nel processo di validazione. Nel procedimento di verifica, validazione e approvazione del PEF i singoli Comuni portatori di interesse potranno far pervenire eventuali sue osservazioni e valutazioni in ordine a quanto trasmesso dal Gestore, ferma restando in capo al Consiglio di Bacino la competenza di approvazione.
- 7.3 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui al presente contratto.

Articolo 8. Piano Economico Finanziario di Affidamento e Piano Economico di congruità dei servizi a regime

- 8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento asseverato ("PEFA"), approvato dall'Assemblea con delibera 7 del 10/04/2025 secondo lo schema tipo definito da ARERA ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.lgs. 23/12/2022, n. 201, "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste, allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
- 8.2 Il PEFA si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
- 8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

8.4 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 è validato per quanto di propria competenza dall'ETC.

Articolo 9. Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, previa determinazione per quanto di propria competenza dell'ETC, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Art. 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette al Consiglio di Bacino;
- b) Il Consiglio di Bacino, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) Il Consiglio di Bacino adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono e lo trasmette al Gestore per la sottoscrizione.

9.3 L'ETC assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10. Istanza di riequilibrio economico-finanziari

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'ETC l'istanza di riequilibrio.

10.2 Il Consiglio di Bacino, in qualità di Ente territorialmente competente, istruisce il procedimento di valutazione dell'istanza di riequilibrio come indicata al successivo art. 10.3. e, ove ne sussistano le condizioni, lo approva. **I Comuni del bacino, in quanto portatori di interesse, possono partecipare al processo di valutazione dell'istanza presentata dal Gestore presentando loro osservazioni e valutazioni.**

10.3 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Art. 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.4 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le

- iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
- 10.5 I Comuni del bacino possono far pervenire all'ETC misure di riequilibrio alternative a quelle proposte dal Gestore, purché le stesse abbiano il medesimo impatto sull'equilibrio economico e finanziario.
- 10.6 Ove la proposta di riequilibrio del Gestore derivi dall'esercizio, all'interno degli organi societari, del controllo analogo congiunto del Gestore e di ciò sia data evidenza nell'istanza di riequilibrio, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

Articolo 11. Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili tese anche alla razionalizzazione dei costi di gestione non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:
- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
 - b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.
- 11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dall'ETC sentite le Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.
- 11.3 Ove la proposta di riequilibrio del Gestore derivi dall'esercizio, all'interno degli organi societari, del controllo analogo congiunto del Gestore e di ciò sia data evidenza nel procedimento istruttorio, il parere dei Comuni soci si ritiene assunto con la trasmissione della proposta del Gestore.
- 11.4 In caso di opposizione di uno dei Comuni del bacino a strumenti di riequilibrio proposti dal Gestore su cui il Consiglio di Bacino ha espresso parere positivo o nulla osta, il Comune contrario è tenuto a proporre strumenti di riequilibrio alternativi aventi il medesimo impatto, una volta che il Consiglio di Bacino abbia definito nell'an e nel quantum il riequilibrio.
- 11.5 Il Gestore verifica gli impatti degli strumenti di riequilibrio alternativi eventualmente richiesti dagli Enti suddetti. Inoltre, laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12. Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

- 12.1 L'ETC per quanto di propria competenza ai sensi della regolazione ARERA pro-tempo vigente, ai sensi del precedente art. 10, decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore e sulle misure alternative proposte eventualmente dai Comuni ai sensi dell'art. 10.4

entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette al Gestore e all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

- 12.2 ARERA verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall' ETC nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13. Obblighi in materia di qualità, trasparenza e sostenibilità

- 13.1 Al presente contratto, in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento di cui al successivo Art. 13.3., è allegata la Carta della qualità dell'attuale gestione, redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente che le parti assumono in via transitoria ai fini del presente contratto.
- 13.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Carta della qualità del servizio dovrà essere conformata, ove non conforme, alle prescrizioni e ai criteri introdotti da ARERA in materia di regolazione della qualità e della trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF e TITR), di efficienza e qualità della raccolta differenziata nonché di affidabilità degli impianti di trattamento (Del. n. 387/2023 e Del. n. 389/2023), così come ad ogni altra prescrizione regolatoria sopravvenuta, compresi i Criteri Ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)" del 7 Aprile 2025 in vigore dal 18 Giugno 2025 nei termini e nelle modalità specificate nel disciplinare tecnico allegato al presente contratto, nonché ad eventuali modifiche a tali criteri da parte delle Autorità competenti nel corso dell'affidamento.
- 13.3 Il Consiglio di Bacino e il Gestore provvederanno, nel rispetto della regolazione e degli atti adottati da Consiglio di Bacino Verona Nord e da ARERA, ad aggiornare la Carta della qualità del servizio, con procedura partecipata, entro 90 giorni dalla stipula del presente contratto in virtù delle condizioni di qualità oggetto del presente contratto, nonché, se necessario in adempimento di obblighi derivanti da normative nazionali o regionali, anche di carattere tecnico che emergeranno nel corso della durata del servizio.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14. Ulteriori obblighi del Consiglio di Bacino

- 14.1 Il Consiglio di Bacino è obbligato a:
- a) Garantire, nei termini previsti, l'adozione degli atti di propria competenza, in conformità agli adempimenti e agli atti di competenza dell'ETC come previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni

economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio nel rispetto delle deliberazioni assunte dall'ETC;

Articolo 15. Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Consiglio di Bacino tramite il presente contratto e i suoi allegati nonché tramite gli atti di pianificazione di bacino adottati nel corso dell'affidamento, anche con riferimento a quanto previsto nel Piano industriale e alle previsioni in ordine all'introduzione della tariffazione puntuale nel territorio del bacino di affidamento;
- b) rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nei suoi allegati ed in particolare nel Piano industriale con particolare, ma non unico riferimento al rispetto dei tempi e delle modalità di miglioramento del servizio;
- c) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto e rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) sulla gestione rifiuti di cui al D.M 07/04/2025, come declinati nel disciplinare tecnico allegato al presente contratto;
- d) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento e provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano industriale;
- e) trasmettere al Consiglio di Bacino le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità nonché del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al disciplinare allegato al presente contratto;
- f) presentare la proposta di PEF preventivo annuale corredato dalla Relazione Accompagnatoria per la validazione del Consiglio di Bacino, come previsto dal metodo tariffario razione temporis vigente, in tempo utile ad esperire tutta la procedura approvativa da parte dei soggetti competenti, come da questi ultimi indicati, affinché il Consiglio di Bacino e i singoli Comuni possano adottare gli atti deliberativi relative alle tariffe entro i termini stabiliti dalle normative vigenti, salvo diversa regolamentazione prevista dall'ARERA;
- g) comunicare ad ARERA quanto da questa richiesto in merito al servizio inviando i medesimi documenti e dati al Consiglio di Bacino, tenendolo informato di quanto richiesto e trasmesso all'Autorità nonché di eventuali ispezioni o controlli effettuati sul servizio da Autorità di regolazione o altri enti pubblici in tal senso titolati;
- h) l'obbligo del Gestore ad inviare al Consiglio di Bacino i documenti o informazioni da questo richiesti per iscritto entro il termine indicato dall'ente o di richiedere, entro tale

termine eventuali diversi tempi per l'invio in virtù di specifiche esigenze.

- i) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Consiglio di Bacino, anche in collaborazione con i Comuni del bacino ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- j) manlevare in ogni tempo il Consiglio di Bacino contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del presente Contratto. Sono, in ogni caso, a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
- k) dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Bacino del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Consiglio di Bacino;
- l) restituire al Consiglio di Bacino in qualità di Ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- m) prestare le garanzie assicurative previste dal presente contratto;
- n) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- o) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- p) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- q) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.
- r) redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di servizio, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
 - beni strumentali di sua proprietà, con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
 - beni strumentali di terzi.
- s) tenere sollevato e indenne il Consiglio di Bacino Verona Nord da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione del Servizio, direttamente e/o indirettamente connessa con le attività del Gestore.
- t) per nessuno motivo interrompere e/o sospendere il Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore. In caso di astensione del personale per sciopero, il Gestore è comunque tenuto all'osservanza di quanto previsto in tema di svolgimento dei servizi pubblici essenziali;
- u) a dare ampio supporto, compresa la predisposizione dei dati necessari, ai Comuni

nella compilazione, nel rispetto delle scadenze di legge, delle schede analitiche delle rilevazioni annuali MUD e ORSO ai fini della validazione di primo livello del Consiglio di Bacino;

- v) rispettare la normativa vigente e applicabile al Servizio per l'intera durata del Contratto di servizio.
- 15.2 Le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti saranno definite secondo la normativa pro tempore vigente.
- 15.3 Il Gestore avvia a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani anche soggette alla responsabilità estesa del produttore, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza perseguendo la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti.
- 15.4 Il Gestore è tenuto ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al precedente comma.
- 15.5 Il Gestore è tenuto, fin dall'avvio del servizio, a garantire a tutte le utenze ricomprese nel bacino di affidamento l'accesso a tutti gli ecocentri affidati in gestione..

Articolo 16. Concessione in uso di beni comunali

- 16.1 Al fine di consentire un più efficiente espletamento del servizio oggetto del contratto anche nel proprio interesse, ai sensi dell'Art. 202 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, con la stipula fra le parti del presente contratto, concedono in comodato d'uso gratuito al Gestore i beni funzionali all'espletamento del servizio di propria proprietà e siti sul proprio territorio. Permangono in capo ai Comuni i costi sostenuti precedentemente alla concessione del bene per l'acquisto, la realizzazione e manutenzione di suddetti beni, con conseguente valorizzazione da parte dei Comuni medesimi di tali oneri nel Piano Economico e finanziario di cui al metodo tariffario rifiuti razione tempore vigente..
- 16.2 Il gestore assume successivamente alla data di concessione del bene tutti gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria inserendo i relativi costi nel Piano Economico Finanziario del servizio secondo le previsioni normative pro tempore vigenti.
- 16.3 Ai fini dell'inserimento all'interno del Piano economico e finanziario degli investimenti di cui al comma precedente gli stessi devono comunque essere ricompresi all'interno del Piano degli investimenti che, ai sensi del Disciplinare, il Gestore presenterà annualmente al Consiglio di Bacino.
- 16.4 Alla cessazione del contratto, il Gestore restituirà senza indugio all'amministrazione comunale l'impianto di cui sopra, in condizioni idonee al suo utilizzo per i fini per i quali è stato realizzato.

Articolo 17. Convenzioni con i consorzi di filiera attuative dell'accordo quadro nazionale ANCI-CONAI

- 17.1 Con la stipula del presente contratto, i Comuni del bacino di affidamento delegano al Gestore alla stipula delle Convenzioni con i Consorzi di Filiera in conformità all'Accordo Quadro Nazionale ANCI-CONAI.
- 17.2 Il soggetto delegato sotto la propria responsabilità e previa comunicazione al delegante ed al Consorzio di Filiera di volta in volta interessato, può cedere in tutto o in parte la

propria delega ad uno o più soggetti che concorra/no alla gestione di una o più filiere di imballaggi, salvo diverse indicazioni derivanti dal nuovo accordo ANCI-CONAI e relativi allegati tecnici.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 18. Obblighi del Gestore

- 18.1 Il Gestore trasmette, anche tramite eventuali sistemi informativi condivisi fra le parti al Consiglio di Bacino la documentazione prevista dal disciplinare allegato al presente contratto nonché, con cadenza annuale, una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.
- 18.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Art. 19.
- 18.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a dieci anni successivi a quello della registrazione.
- 18.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto come specificato nel disciplinare allegato al presente contratto

Articolo 19. Programma di controlli

- 19.1 Spetta al Consiglio di bacino l'esercizio della funzione di controllo sulla corretta erogazione del Servizio da parte del Gestore, per assicurare il pieno rispetto del Contratto e, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, delle previsioni pianificatorie e regolamentari pro tempore vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
- 19.2 A tal fine il Consiglio di bacino dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del Servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto del Consiglio di bacino di richiedere al Gestore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti il Servizio, che ritenga necessari.
- 19.3 Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica. I dati di cui sopra dovranno essere forniti entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine indicato dal Consiglio di bacino nella richiesta stessa.
- 19.4 Il controllo sull'esecuzione del Servizio si esplica in particolare attraverso:
 - a) l'analisi dei report periodici che il Gestore è tenuto a redigere secondo quanto indicato nel disciplinare allegato e ai sensi del precedente Art. 18;
 - b) sopralluoghi sul territorio oggetto del Servizio;
 - c) visite ed ispezioni presso il Gestore;
 - d) indagini e analisi sul Servizio e sulla soddisfazione dell'utenza
- 19.5 Il Gestore si obbliga a consentire al personale autorizzato dal Consiglio di Bacino

l'accesso, anche *on line* o con strumenti informatici condivisi, ai dati delle attività riguardanti la quantità di servizio effettuato

- 19.6 Al fine di garantire controlli e attività ispettive più puntuali sull'operato del Gestore nel territorio, il Consiglio di bacino potrà stipulare specifici accordi/protocolli con il Comune volti a delegare a quest'ultimo parte delle funzioni sopra descritte.

Articolo 20. Modalità di esecuzione delle attività di controllo

- 20.1 Il Consiglio di Bacino effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Art.19.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 21. Penali

- 21.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
- 21.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma precedente potranno essere applicate le penali di cui al Disciplinare, così come altre penali indicate nel Disciplinare in tema di comunicazione alle utenze, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente.
- 21.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto e nei suoi allegati, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si applicano al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 21.4 L'importo complessivo delle penali c sarà valutato nell'ambito del procedimento di approvazione del PEF ai sensi della regolazione *ratione tempo* vigente.

Articolo 22. Sanzioni

- 22.1 Il Consiglio di Bacino è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 23. Condizioni di risoluzione e recesso

- 23.1 Previa contestazione della violazione degli obblighi contrattuali nelle forme di cui al Disciplinare, in caso di mancata presentazione delle osservazioni entro il termine previsto o nel caso in cui dall'esame delle stesse risulti confermato l'inadempimento, il Contratto di servizio è risolto di diritto:
- a) in tutte le ipotesi in cui le pattuizioni contrattuali prevedano la risoluzione al verificarsi dell'inadempimento di specifici obblighi contrattuali e il Consiglio di

- Bacino Verona Nord dichiara al Gestore l'intenzione di volersi avvalere della clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile;
- b) in tutti gli altri casi in cui sia scaduto infruttuosamente il termine indicato nel Disciplinare, intimato al Gestore per rimuovere un inadempimento importante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice civile.
 - c) prolungate e reiterate sospensioni non motivate del servizio;
 - d) gravi infrazioni di legge, accertate dalle autorità competenti, nella prestazione del servizio;
 - e) cessione del contratto a terzi.
- 23.2 Nel caso di risoluzione di cui ai precedenti commi, il Consiglio di Bacino Verona Nord avvia le procedure per l'affidamento del Servizio. Resta fermo l'obbligo del Gestore di proseguire nella gestione del Servizio.
- 23.3 Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile e senza indennizzo alcuno, il presente contratto si risolve automaticamente.
- a) in caso di perdita da parte del Gestore dei requisiti per l'affidamento in house providing;
 - b) in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per l'esercizio dei servizi previsti dal Contratto nonché sopravvenienza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti per contrarre con la pubblica amministrazione, quando rilevata nell'arco di durata del Contratto o la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/08 o la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del Contratto;
- 23.4 Il procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto è avviato con Nota del Consiglio di Bacino previa deliberazione dell'Assemblea di Bacino indirizzata al Gestore, che ha 30 giorni di tempo per rappresentare le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute sufficienti, la risoluzione del contratto può essere deliberata del Consiglio di bacino con apposito provvedimento dai rispettivi organi di indirizzo politico-amministrativo.
- 23.5 Nel caso di risoluzione di cui al presente articolo, il Gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del Contratto. È fatto salvo il diritto al valore di indennizzo per il trasferimento dei beni al Gestore subentrante.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 24. Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 24.1 Il Consiglio di Bacino Verona Nord è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno due anni (24 mesi) prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

- 24.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione del Consiglio di Bacino tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa pro tempore vigente.
- 24.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Consiglio di Bacino effettua la verifica di piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 24.4 Il Consiglio di Bacino Verona Nord dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando ad ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 24.5 Il Consiglio di Bacino adotta con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti la data di passaggio di consegne tra i gestori; l'ETC delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- 24.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'ETC sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
- 24.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che, precedentemente all'affidamento del servizio, risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Consiglio di Bacino, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
- 24.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Consiglio di Bacino, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'ETC unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo "Articolo 25. Trattamento del personale".

Articolo 25. Trattamento del personale

- 25.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore

dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare e dalla normativa in materia attualmente vigente.

- 25.2 In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il Gestore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/6/1990 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26. Garanzie

- 26.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

Articolo 27. Assicurazioni

- 27.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:
- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di [•].000.000,00 €;
 - b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale [•].000.000,00 €.

Articolo 28. Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

- 28.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
- a) disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
 - b) provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
 - c) provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
 - d) modifiche programmate indicate nel presente contratto.
- 28.2 Fermo restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica su impulso delle Parti e dell'ETC del Servizio affidato o di una sola di esse, secondo le condizioni indicate nel Disciplinare e quanto previsto nel presente contratto, fermo restando l'obbligo di modifica su impulso dell'ETC.

Articolo 29. Spese contrattuali

- 29.1 Sono a carico del Gestore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del presente contratto di servizio

29.2 Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Articolo 30. Foro Competente

30.1 Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto, o connessa allo stesso, è competente il Foro di Verona.

Articolo 31. Allegati

31.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto: Deliberazione del Consiglio di Bacino Verona Nord n. [•] del [•];

- b) Carta della qualità del servizio transitoria;
- c) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- d) Inventario dei beni strumentali;
- e) Elenco del personale;
- f) Elenco banche dati;
- g) Disciplinare tecnico.
- h) Piano Industriale di affidamento

Letto, approvato e sottoscritto,

in [•], lì [•]